

111.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4157	(Articolo 8)	4122
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Trasmissione di documento)	4157	(Emendamenti)	4123
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali (Trasmissione di documento)	4157	(Articolo 9)	4124
Consiglio regionale (Trasmissione di documento)	4157	(Emendamenti)	4124
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	4156	(Articolo 10)	4125
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4154	(Emendamenti)	4125
Disegno di legge n. 2709:		(Articolo 11)	4125
(Articolo 7)	4121	(Emendamento)	4126
(Emendamenti)	4121	(Articolo 12)	4126
		(Emendamenti)	4126
		(Articolo 13)	4126
		(Emendamento)	4127
		(Articolo 14)	4127
		(Emendamento)	4127
		(Articolo 15)	4127
		(Emendamenti)	4127
		(Ordini del giorno)	4146

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 2535:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	4109	(Adesione di deputati)	4152
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	4109	(Annunzio)	4151
(Articoli del relativo decreto-legge)	4111	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4154
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4113	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	4156
Documenti ministeriali (Trasmissioni di documenti)	4156	(Trasmissione dal Senato)	4152
Missioni valedoli nella seduta del 9 dicembre 1996	4151	(Ritiro)	4153
		(Ritiro di sottoscrizioni)	4153
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4157

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996,
N. 555, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUA-
ZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2535)*

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, e 6 settembre 1996, n. 466.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART. 2. — 1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri

organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di divulgazione, di critica e di denuncia, collegata alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'arti-

colo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta decade e può essere ripresentata all'inizio della successiva legislatura.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti in-

dicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento ».

All'articolo 3, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è

in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

6. Tutte le intercettazioni e comunicazioni acquisite nel procedimento o in giudizio in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

7. Sono vietate, e comunque inutilizzabili, le registrazioni non autorizzate di colloqui privati ai quali prende parte un parlamentare, anche se effettuate da coloro che comunque partecipano o assistono ai colloqui medesimi ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346. ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o

apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

ARTICOLO 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

ARTICOLO 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

ARTICOLO 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga irrile-

vanti, non possono essere depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale e sono immediatamente distrutti.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

ARTICOLO 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio; l'autorizzazione è richiesta anche se, a tale data, le attività indicate nel comma 2 del medesimo articolo 5 risultano già compiute.

ARTICOLO 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: per ogni altra attività aggiungere le seguenti: di ispezione,

2. 7.

Le Commissioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonchè per ogni attività connessa a manifestazione del libero pensiero divulgata mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione o di informazione, ivi comprese le opinioni espresse in presenza di pubblico.

2. 1.

Copercini, Fontan, Borghesio, Gambato, Signorini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non offenda l'onore, il decoro o la reputazione delle persone

2. 9

Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

2. 2.

Grimaldi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice, se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, ne informa senza ritardo la Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. La Camera di appartenenza può richiedere copia degli atti per la deliberazione di cui al successivo comma 8.

2. 6.

Grimaldi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: appartiene o apparteneva *con le seguenti:* appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva.

2. 10.

La Russa.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4,

2. 3.

Copercini, Fontan, Borghezio,
Gambato, Signorini.

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In caso di scioglimento delle Camere, i termini di cui al presente comma si intendono sospesi; la relativa richiesta deve essere pertanto rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della nuova legislatura.

2. 4.

Manziona.

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di scioglimento della Camera alla quale gli atti sono stati inviati, i termini di cui ai precedenti commi sono sospesi.

2. 11.

La Russa.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: la richiesta decade *fino alla fine del comma con le seguenti:* la ordinanza di trasmissione di copia degli atti di cui al comma 4 perde ogni effetto e può essere rinnovata all'inizio della successiva legislatura.

2. 8.

Le Commissioni.

Al comma 6, sostituire le parole: entro dieci giorni *con le seguenti:* prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio ovvero, nei procedimenti avanti al pretore, prima della richiesta di decreto di citazione.

2. 12.

La Russa.

Al comma 6, sostituire le parole: dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* del comma 3.

2. 5.

Copercini, Fontan, Borghezio,
Gambato, Signorini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Qualora la presentazione dell'eccezione dinanzi all'autorità giudiziaria risulti tale da comportare un qualsiasi pregiudizio, ovvero un ritardo eccessivo per la sottoposizione della questione alla Camera competente, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla suddetta Camera anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In tale caso la Camera può richiedere al giudice l'invio degli atti e la sospensione del procedimento ai sensi dei commi 4 e 5.

2. 13.

La Russa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Grimaldi.

Sostituirlo con il seguente:

"ART. 5. 1. Fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, qualora, nel corso di procedimenti riguardanti terzi, dalle registrazioni e dai relativi verbali delle conversazioni o comunicazioni risulti la partecipazione, a qualsiasi titolo, di membri del Parlamento, l'autorità competente informa immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, trasmettendo le indicazioni utili ai fini di una sommaria valutazione. Entro cinque giorni il presidente della Camera di appartenenza dispone la sospensione o il prosieguo delle intercettazioni relativamente al parlamentare interessato, nonché la trasmissione degli atti per l'espletamento della procedura di cui all'articolo 3. In difetto dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, le intercettazioni, nelle parti relative ai parlamentari, non sono utilizzabili ad alcun titolo e devono essere immediatamente distrutte."

5. 2.

Li Calzi.

Sopprimere il comma 1.

5. 3.

Grimaldi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o delle frasi nelle quali di essi è fatta menzione, ne decide a tutela della

riservatezza in camera di consiglio la distruzione o la cancellazione a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, il giudice per le indagini preliminari richiede entro 10 giorni l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate.

5. 15.

La Russa.

Al comma 1, dopo le parole: delle conversazioni o comunicazioni aggiungere le seguenti: intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi.

5. 14.

Le Commissioni.

Al comma 1, dopo le parole: in camera di consiglio aggiungere le seguenti: la segretazione e, al termine dell'indagine preliminare,

5. 4.

Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, può disporre che i verbali e le registrazioni non siano immediatamente distrutte e che rimangano coperte dal segreto anche dopo l'acquisizione a norma dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ma non oltre la chiusura delle indagini preliminari. I verbali e le registrazioni non più coperte da segreto sono depositate dal pubblico

ministero e gli interessati, quando la documentazione non è necessaria, possono chiederne la distruzione a norma dell'articolo 269, comma 2, del codice di procedura penale.

5. 5.

Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 2.

5. 6.

Grimaldi.

Al comma 2 sostituire le parole: appartiene o apparteneva con le seguenti: appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva.

5. 16.

La Russa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'autorizzazione s'intende concessa se la Camera non provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. 7.

Grimaldi.

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'autorizzazione si intende concessa se la Camera non provvede entro cento giorni dalla reiterazione della richiesta.

5. 17.

La Russa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. 11.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 5.

5. 8.

Grimaldi.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Sono vietate e comunque inutilizzabili le registrazioni segrete o non autorizzate di colloqui ai quali prende parte un parlamentare, anche se effettuate da coloro che comunque partecipano ai colloqui medesimi.

7. Tutte le intercettazioni e registrazioni acquisite nel procedimento o nel giudizio in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

7-bis. In caso di scioglimento delle Camere, i termini previsti dal comma 4 del presente articolo si intendono sospesi. La relativa richiesta deve pertanto essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della nuova legislatura.

5. 9.

Manzione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

5. 13.

Le Commissioni.

Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: non possono in alcun modo essere utilizzate nel caso in cui sia stato disposto il ritardo al deposito ai sensi dell'articolo 268, comma 5, del codice di procedura penale e

5. 10.

Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 7.

5. 12.

Le Commissioni.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

“ART. 5-bis. - 1. I termini previsti all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 5, comma 4, sono comunque sospesi nel periodo di scioglimento delle Camere.”

5. 01

Carmelo Carrara.

ART. 6.

*Al comma 1 sopprimere le parole da:
l'autorizzazione fino alla fine del comma.*

6. 1.

Le Commissioni.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO
PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA
AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE (2709)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(*Ordinamento contabile*).

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. In caso di omesso ritardato di pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

5. In via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo, per il traffico aereo in rotta e in terminale, prestati ed accertati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano effettuato i relativi pagamenti, ancorché tardivamente purché entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le penalità e gli interessi di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1971, n. 411, e successive modificazioni. Per gli accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1284 del codice civile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7

Sopprimerlo.

7. 3.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: „sentite le competenti Commissioni parlamentari.

7. 1.

Bocchino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ufficio riferisce agli organi dell'Ente, ai Ministeri ed alle competenti Commissioni parlamentari.

7. 2.

Bocchino.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. I soggetti che entro 90 giorni non abbiano versato gli importi dovuti per i servizi di assistenza al volo o non abbiano versato nel medesimo tempo le tariffe dovute subiranno, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, diminuzioni di *slots* e, se recidivi, il ritiro della licenza.

7. 6.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Sopprimere il comma 5.

7. 5.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Ai fini della determinazione dei costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, i costi sostenuti dall'aeronautica militare per assistere il traffico aereo civile saranno computati in ragione di un terzo annuo a partire dal 1997, assicurando copertura complessiva dell'intero costo entro l'anno 1999.

7. 4.

Governo.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Personale).

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle

condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicità, l'Ente definisce entro il 1° gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8

*Sopprimerlo.***8. 2.**

Ciapusci, Bosco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 731 è aggiunta la seguente lettera:

c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo;

b) il secondo comma dell'articolo 731 è sostituito dal seguente: "Il personale di cui alle lettere a) e d) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.";

c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";

d) all'articolo 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".

7-ter. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente nazionale di assistenza al volo.

8. 5. (Nuova formulazione)

Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al primo comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) il personale controllore del traffico aereo".

7-ter. Dopo l'articolo 735 del codice della navigazione è aggiunto il seguente: "ART. 735-bis. Il personale controllore del traffico aereo è iscritto in apposito registro nazionale, tenuto dall'Ente nazionale di assistenza al volo, secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento".

7-quater. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione del registro nazionale del personale controllore del traffico aereo e l'attribuzione della figura professionale nel codice della navigazione di operatore AFIS agli esperti di assistenza al volo.

8. 4.

Baccini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Dopo la lettera c) dell'articolo 731, primo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunta la seguente: «c-bis) il personale controllore del traffico aereo».

7-ter. Dopo l'articolo 735 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

« ART. 735-bis. Il personale controllore del traffico aereo è iscritto in apposito registro nazionale, tenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento ».

7-quater. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione del registro nazionale del personale controllore del traffico aereo.

8. 1.

Giardiello, Raffaldini.

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Contratto di programma).

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:

a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;

b) definisce gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e *standard* è correlato

alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;

c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il controllo di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

5. Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli *standard* di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza.

6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi, nonché al conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) definisce altresì i servizi istituzionali da svolgere in proprio a quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo.

9. 2.

Boghetta, Eduardo Bruno.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Programmi europei nel settore della navigazione satellitare).

1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare nel campo della navigazione satellitare « *Global navigation satellite system* » (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'articolo 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.

2. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito un apposito ufficio GNSS, di cui fanno parte le amministrazioni ed enti interessati, con lo scopo di coordinare e sostenere lo sviluppo dei programmi europei per la navigazione satellitare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.

10. 2.

Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'ufficio GNSS riferisce al Parlamento, ogni sei mesi, sulla partecipazione italiana ai programmi europei nel settore della navigazione satellitare.

10. 1.

Bocchino.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

(Assunzioni).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione,

rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psicofisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1.

Ciapusci, Bosco.

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Fondo di produttività).

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un « Fondo di compensazione per la produttività » con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti pre-

vio confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il predetto Fondo potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 2.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

12. 1.

Bocchino.

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Esenzione fiscale).

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*Sopprimerlo.***13. 1.**

Ciapusci, Bosco.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

*Sopprimerlo.***14. 1.**

Ciapusci, Bosco.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 1.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 2.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 3.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 4.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 5.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 6.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 7.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 8.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 9.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 10.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 11.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 12.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 13.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 14.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 15.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 16.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 17.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 18.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 19.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 20.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 21.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 22.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 1.

15. 23.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 24.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 25.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 26.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 27.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 28.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 29.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 30.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 31.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 32.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 33.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 34.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 35.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 36.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 37.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 38.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 39.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 40.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 41.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 novembre 1995, n. 497 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 42.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 43.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 44.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 45.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 46.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 47.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 48.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 49.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 50.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 51.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 52.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 53.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 54.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 55.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 56.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 57.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 58.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 59.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 60.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 61.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 62.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 63.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 64.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 1.

15. 65.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 66.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 67.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 68.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 69.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 70.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 71.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 72.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 73.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 74.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 75.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 76.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 77.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 78.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 79.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 80.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 81.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 82.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 83.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 24 gennaio 1996, n. 29, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 84.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 231.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 244.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 245.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 246.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 232.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 233.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 247.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 248.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 249.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 250.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 251.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 234.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 235.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 236.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 252.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 253.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 237.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 254.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 255.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 196.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 197.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 238.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione all'articolo 8, comma 1.

15. 198.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 199.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 200.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 201.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 202.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 203.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 239.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 204.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 205.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 206.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 240.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 207.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 208.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 241.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 209.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 210.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 242.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 243.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 211.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 marzo 1996, n. 153 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 212.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 85.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 86.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 87.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 88.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 89.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 90.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 91.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 92.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 93.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 94.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 95.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 96.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 97.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 98.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 99.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 100.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 101.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 102.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 103.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 104.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 105.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 106.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 1.

15. 107.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 108.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 109.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 110.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 111.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 112.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 113.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 114.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 115.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 116.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 117.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 118.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 119.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 120.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 121.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 122.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 123.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 124.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 125.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 1996, n. 284 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 126.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 127.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 128.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 129.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 130.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 131.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 132.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 143.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 144.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 145.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 146.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 147.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 133.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 134.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 135.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 148.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 149.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 136.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 150.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 151.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 152.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 153.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 137.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 1.

15. 154.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 155.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 156.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 157.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 158.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 159.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 7.

15. 160.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 138.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 161.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 162.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 163.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 139.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 164.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 165.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 140.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 166.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 167.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 141.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 142.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 168.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 22 luglio 1996, n. 387 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 169.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

15. 170.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.

15. 171.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.

15. 172.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.

15. 173.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

15. 174.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

15. 175.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 1.

15. 176.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 2.

15. 177.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 3.

15. 178.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 4.

15. 179.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3, comma 5.

15. 180.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

15. 181.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

15. 182.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

15. 183.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 1.

15. 184.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6, comma 2.

15. 185.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

15. 186.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 1.

15. 187.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 2.

15. 188.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 3.

15. 213.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7, comma 4.

15. 214.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

15. 189.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 1.

15. 215.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 2.

15. 216.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 3.

15. 217.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 4.

15. 218.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 5.

15. 219.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 6.

15. 220.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8, comma 7.

15. 221.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

15. 190.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 1.

15. 222.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 2.

15. 223.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9, comma 3.

15. 224.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.

15. 191.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 1.

15. 225.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10, comma 2.

15. 226.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.

15. 192.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 1.

15. 227.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11, comma 2.

15. 228.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.

15. 193.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.

15. 194.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 1.

15. 229.

Ciapusci, Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: 20 settembre 1996, n. 490, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13, comma 2.

15. 230.

Ciapusci, Bosco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli

organi dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.) sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589.

15. 195.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'ILO, gruppo di lavoro delle Nazioni Unite che cataloga ed approva le varie professioni, ha distinto quella del tecnico dell'assistenza al volo rispetto al tradizionale tecnico elettronico dell'industria, sottolineandone la funzionalità rispetto alla sicurezza del traffico aereo, insieme ai piloti e ai controllori del traffico aereo;

le indicazioni dell'ICAO (e le conseguenti azioni di Eurocontrol, diretta responsabile operativa) puntano alla « certificazione » dei controllori tecnici e meteo, anche in previsione della stretta integrazione operativa prevista e della necessaria standardizzazione delle professionalità coinvolte;

la situazione italiana è anomala rispetto a quanto citato, in quanto la quasi totalità delle funzioni sono appaltate all'esterno da parte dell'Azienda di assistenza al volo;

questa situazione è denunciata nel decreto di commissariamento dell'azienda n. 214 del 1994, nonché dall'ANTAV, l'associazione professionale dei tecnici di assistenza al volo;

appare opportuno, nell'ambito della riforma dell'azienda per l'assistenza al volo, recepire gli orientamenti sopra indicati;

impegna il Governo:

a provvedere, con opportuni interventi ed indirizzi, all'attuazione degli

orientamenti citati, affinché non si preconstituiscano, nella fase di trasformazione dell'azienda in ente e in società per azioni, situazioni tali che possano impedire l'assorbimento delle funzioni di esercizio tecnico e di manutenzione preventiva degli impianti, da parte della società;

a salvaguardare l'occupazione e la professionalità dei lavoratori impegnati da anni nelle lavorazioni in questione;

a modificare in tempi rapidi l'articolo 731 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), inserendo le figure degli addetti ai servizi di controllo del traffico aereo (controllori del traffico aereo, operatori meteo e tecnici assistenza al volo);

ad emanare apposito regolamento per disciplinare licenze, attestati, abilitazioni.

9/2709/1

Boghetta, Giardiello, Angelici, Guarino, Attili, Eduardo Bruno, Galletti, Biricotti.

La Camera dei Deputati:

premesso che in data 22 ottobre 1996, in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490 recante la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'A.A.A.V.T.A.G. (A.C. 2280), la Commissione Trasporti della Camera aveva soppresso l'articolo 8 comma 7, che prevedeva la sanatoria di numerose posizioni irregolari relative a dirigenti e dipendenti dell'A.A.A.V.T.A.G. negli anni passati;

a tale decisione la Commissione era giunta accogliendo i pareri contrari espressi dall'Ispettorato generale di finanza nel 1989, dalla Corte dei Conti nel 1990 e nel 1995, dal Ministero dei trasporti nel 1990, 1991 e nel 1994, dal Dipartimento della funzione pubblica nel 1991, dal Consiglio di Stato nel 1992, 1993

e 1996, dal commissario *ad acta* nel 1993 e nel 1995, ed infine dalla Corte costituzionale nel 1996;

anche in sede di esame ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento della Camera presso la Commissione affari costituzionali, era emerso un segnale di malessere per la soluzione adottata dal Governo con l'articolo 8 comma 7, nei confronti di situazioni ritenute illegittime dalla Corte del Conti;

l'articolo 15 del disegno di legge n. 2709 prevede che « restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 25/11/95 n. 497, 24/1/1996 n. 29, 25/3/1996 n. 153, 25/5/1996 n. 284, 22/7/1996 n. 387 e 20/9/1996 n. 490 », compresa

pertanto la sanatoria prevista dall'articolo 8 comma 7 del decreto-legge n. 490 del 1996;

impegna il Governo

ad attenersi alla decisione ed ai rilievi del Parlamento espresse recentemente dalle Commissioni in sede di conversione in legge del decreto legge 20 settembre 1996 n. 490 oltre che in diverse occasioni da autorevoli organi dello Stato, non consentendo che la previsione di cui all'articolo 15 del disegno di legge n. 2709 determini la sanatoria delle situazioni illegittime pregresse, relative al personale dell'A.A.A.V.T.A.G..

9/2709/2.

« Galletti, Attili ».

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli nella seduta
del 9 dicembre 1996.**

Acquarone, Berlinguer, Bindi, Bordon, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Mantovani, Matranga, Mattioli, Montecchi, Pinza, Prodi, Savarese, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAMPO ed altri: « Riconoscimento della qualifica di "lavoro usurante" per l'attività svolta dai docenti della scuola pubblica di ogni ordine e grado » (2834);

RUZZANTE: « Norme per la limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche » (2835);

RIVOLTA e ALESSANDRO RUBINO: « Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (2836);

TORTOLI e VALDUCCI: « Modifiche ai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274, 11 febbraio 1929, n. 275, e 25 novembre 1929, n. 2365, concernenti il regolamento delle professioni di geometra, di perito industriale e di perito agrario » (2837);

BARRAL: « Nuove norme in materia di tutela della maternità » (2838);

PIVETTI: « Norme per un ordinamento scolastico fondato sulla libertà di educazione e di insegnamento e sull'au-

tonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche » (2839);

LI CALZI: « Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle diverse funzioni giurisdizionali » (2840).

In data 6 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISCITELLO: « Disciplina della successione nel tempo delle leggi elettorali per il Parlamento nazionale » (2841);

ALOI: « Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (2842);

VOZZA: « Norme di sostegno per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi costituiti da giovani imprenditori del Mezzogiorno » (2843);

FOTI ed altri: « Modalità di alienazione degli immobili già trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2844);

NERI e BONO: « Nuove norme in materia di nomina degli scrutatori presso i seggi elettorali » (2845);

NERI ed altri: « Norme di coordinamento tra il codice di procedura penale e la legislazione penale militare di pace. Introduzione di sanzioni sostitutive della pena breve della reclusione militare » (2846);

FRAGALÀ ed altri: « Norme in favore dei conducenti di automezzi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia » (2847);

BOCCHINO e POLI BORTONE: « Introduzione dell'articolo 5-bis. del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari » (2848);

POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, in materia di revoca dei membri del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (2849);

TATARELLA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità dell'attività svolta da NOMISMA Spa » (2850).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 5 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1812. — Senatori SALVI ed altri: « Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2832);

S. 485. — Senatore BUCCIERO: « Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2833).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei

derivati della *cannabis indica* » (128) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calderisi e Maroni.

La proposta di legge INNOCENTI ed altri: « Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (578) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piscitello.

La proposta di legge INNOCENTI ed altri: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (579) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piscitello.

La proposta di legge BERGAMO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pericolosità dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti » (1258) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Aracu.

La proposta di legge GASPARRI e LA RUSSA: « Istituzione dell'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi » (1303) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pezzoli.

La proposta di legge STEFANI: « Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa » (1808) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Balocchi, Calzavara, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea, Vascon.

La proposta di legge BECCHETTI: « Disciplina delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (1885) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vitali.

La proposta di legge BONO ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di esclusione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dei piccoli produt-

tori agricoli » (2002) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pezzoli.

La proposta di legge FONTAN: « Abrogazione del comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di obbligo del giuramento del sindaco e del presidente della provincia dinanzi al prefetto » (2030) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alborghetti, Apolloni, Ballaman, Balocchi, Calzavara, Fongaro, Frigerio, Santandrea, Stucchi.

La proposta di legge SANZA ed altri: « Introduzione del risparmio-casa in Italia » (2077) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Santori e Aracu.

La proposta di legge BERGAMO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (2171) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aracu, Domenico Izzo, Tassone.

La proposta di legge MANZIONE ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di custodia cautelare in carcere e introduzione dell' "incidente cautelare" » (2173) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cito, Maticena.

La proposta di legge CONTE e LEONE: « Norme per la tutela e lo sviluppo delle isole minori » (2212) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Alia.

La proposta di legge GIULIANO ed altri: « Disciplina del difensore civico comunale e provinciale » (2253) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Frattini, Maticena, Scaltritti, Lucchese, Santori, Cicu, Cascio, Marras, Colombini, Sanza, Cuscunà, Collavini, Tortoli, Lo Presti, Aracu, Gazzara, Tassone.

La proposta di legge ALEMANNI ed altri: « Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni » (2284) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Armaroli e Tatarella.

La proposta di legge DE SIMONE ed altri: « Norme per tutelare e promuovere il parto a domicilio e valorizzare la nascita » (2567) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tuccillo.

La proposta di legge TREMAGLIA: « Istituzione dell'Autorità per la tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione » (2586) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragalà.

La proposta di legge TABORELLI ed altri: « Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (2785) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berruti.

La proposta di legge CERULLI IRELLI ed altri: « Norme transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai decreti-legge non convertiti » (2813) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bielli.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pisapia ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PISAPIA: « Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza » (1930).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

I deputati Acierno e Di Comite hanno comunicato di ritirare la loro sottoscrizione alla proposta di legge:

ALESSANDRO RUBINO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gruppo Olivetti » (2291).

Il deputato Cola ha comunicato di ritirare la sua sottoscrizione alla proposta di legge:

CERULLI IRELLI ed altri: « Norme transitorie in materia di ordinamento

degli enti locali e regolazione degli effetti giuridici derivanti dai decreti-legge non convertiti » (2813).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

RIVOLTA e DEODATO: « Norme per la redazione dei testi legislativi » (1665);

PISCITELLO ed altri: « Disciplina della successione nel tempo delle leggi elettorali per il Parlamento nazionale » (2841);

alla II Commissione (Giustizia):

GAMBATO ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (2379) *Parere delle Commissioni I, III e XII (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

BOATO e OLIVIERI: « Modifiche al codice penale in materia di abuso d'ufficio » (2819) *Parere della I Commissione;*

S. 485. - Senatore BUCCIARO: « Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2833) *Parere della I Commissione;*

alla IV Commissione (Difesa):

SCALIA: « Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in materia di revocabilità delle decisioni di riforma dal servizio di leva » (345) *Parere delle Commissioni I e II;*

ALBONI: « Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense al valore militare » (2557) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla V Commissione (Bilancio):

« Disposizioni in materia di finanza locale » (2776) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII e XI;*

alla VI Commissione (Finanze):

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'evasione dell'IVA nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia » (1822) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

BERSELLI ed altri: « Norme in materia di rivendite di generi di monopolio » (2115) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

BALLAMAN ed altri: « Nuove norme in materia di voto per delega e raccomandazione di voto nelle assemblee delle società per azioni » (2144) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XI;*

BACCINI: « Norme per la deducibilità totale, ai fini dell'IRPEF, delle spese legali sostenute dai soggetti nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento non più impugnabile » (2330) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

TURCI: « Norme in materia di voto per delega e raccomandazione di voto nelle assemblee delle società per azioni » (2496) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XI;*

alla VII Commissione (Cultura):

NAPOLI: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e del Centro sperimentale di cinematografia » (1998) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XI;*

PECORARO SCANIO: « Introduzione dell'insegnamento di stenografia - tratta-

mento testi, classe di concorso 75/A, in alcune facoltà o istituti universitari » (2177) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla IX Commissione (Trasporti):

DI NARDO e CIMADORO: « Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e della circolazione fuoristrada » (2014) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VII, VIII, X e XIII;*

CONTI: « Norme per il completamento della " Ferrovia dei due mari " Ascoli-Antrudoco-Rieti-Roma » (2324) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla X Commissione (Attività produttive):

DE MURTAS e MELONI: « Norme per l'incentivazione delle attività turistiche e sociali svolte dalle associazioni pro loco » (2141) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XII;*

MUSSOLINI: « Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Agenzia per il turismo della regione Campania » (2193) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI;*

FONGARO ed altri: « Modifiche ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di pubblicità e di commercializzazione delle acque minerali e loro derivati » (2662) *Parere della I Commissione;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

VENDOLA ed altri: « Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza » (1021) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V e XI;*

STORACE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di povertà in Italia e sulla struttura dello Stato sociale » (1944) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

BATTAGLIA ed altri: « Disciplina della professione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari » (2206) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

PITTELLA: « Istituzione dell'Albo nazionale degli operatori della pranoterapia, dell'astrologia, della naturopatia e dell'esoterismo » (2230) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia tributaria) X, XI e XIV;*

CASCIO: « Norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale » (2352) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

CASCIO: « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro » (2361) *Parere delle Commissioni I, II, XI e XIV;*

CASCIO: « Norme per la distribuzione dei profilattici e per l'informazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili » (2362) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

CASCIO: « Norme per la promozione dell'informazione e il divieto della pubblicità commerciale in materia sanitaria » (2393) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) VII e X;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

NAN: « Norme per la protezione biogenetica della razza canina "Lupo italiano" » (2249) *Parere delle Commissioni I e V;*

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari » (2552) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):

« Sanatoria degli effetti dei decreti-legge in materia di finanza locale » (2775)
Parere delle Commissioni V, VII e X.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

La VII Commissione permanente (Cultura) ha richiesto che per le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XIV Commissione, il parere della VII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento:

CALDEROLI: « Disciplina della professione di odontoiatra » (72); CACCAVARI ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra » (427); MUSSOLINI: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra » (1111); GAMBALE: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, concernenti l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri » (1362) e SAIA ed altri: « Disciplina della professione di odontoiatra » (1945) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinate*).

Tenuto conto della materia in oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 1996 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 25 novembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 31 maggio 1995, n. 233, copia del piano di riassetto economico-finanziario dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), approvato con decreto dello stesso ministro, di concerto con il ministro del tesoro in data 13 settembre 1996 (doc. XCIV-*ter*, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 4 e 5 dicembre 1996, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 26 settembre 1996 e 25 novembre 1996 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 5 dicembre 1996, ha trasmesso il rapporto sui trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 dicembre 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 7 novembre 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 25 novembre 1996, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 20 novembre 1996, concernente la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche — istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 — ha trasmesso, con lettera in data 5 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g) della citata legge, la relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia per l'anno 1996 (doc. CXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

